

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

tenuto conto del rilievo assunto dall'invio telematico delle dichiarazioni, nell'ambito degli interventi adottati allo scopo di ammodernare e rendere più efficiente il rapporto tra fisco e contribuenti, con particolare riferimento alle modalità di adempimento delle obbligazioni tributarie;

considerato che in una fase di prima attuazione il sistema di invio telematico ha registrato alcuni disguidi, in particolare per quanto concerne la disponibilità del *software* di controllo e il rilascio delle ricevute attestanti l'invio delle dichiarazioni;

rilevato che tali disguidi hanno creato difficoltà ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni;

tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un milione a 10 milioni di lire a carico dei medesimi soggetti, peraltro equiparando la tardiva trasmissione alla omessa trasmissione delle dichiarazioni;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative idonee a distinguere, per quanto concerne la misura delle sanzioni applicabili, il caso della tardiva trasmissione, da parte dei soggetti abilitati, delle dichiarazioni da quello, obiettivamente più grave, della omessa trasmissione;

a stabilire che le sanzioni previste per l'invio tardivo delle dichiarazioni, purché effettuato entro i 30 giorni successivi alle scadenze previste, hanno natura di sanzioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo n. 472 del 1997;

a disporre, con riferimento alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 1998 e alle dichiarazioni periodiche per il 1999, la mancata applicazione delle sanzioni di cui al citato articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, qualora gli intermediari provvedano all'invio delle stesse entro i 20 giorni successivi alle scadenze previste.

(7-00821) « Rabbito, Benvenuto, Repetto, Marongiu ».

INTERPELLANZE URGENTI
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, per sapere — premesso che:

nelle scuole di alcune regioni del nord è stato distribuito un opuscolo dedicato al sesso e alla droga curato dalla Lila (Lega italiana per la lotta contro l'Aids) con il sostegno, anche economico, del ministero della sanità; il logo del ministero della sanità, con lo stemma della Repubblica, figura infatti nell'ultima pagina di copertina;

il contenuto dell'opuscolo, anziché dissuadere i giovani dall'uso della droga, finisce con lo stimolarli; vi si trovano, infatti, passi come questo a proposito dell'ecstasy: « i consumatori riportano sensazioni di sicurezza interiore, vicinanza con gli altri, pace e "comunione col mondo". Aumenta anche l'intensità di tutte le sensazioni: udito, tatto, vista, gusto, olfatto e percezione di se stessi. La musica diventa più "profonda" e il contatto con gli altri diventa più semplice. Se decidi di sperimentare l'ecstasy devi tener conto che le prime esperienze sono le più intense, si consiglia quindi un uso accorto ... ». Sui rischi, le raccomandazioni sono le seguenti: « assumere l'ecstasy preferibilmente con persone conosciute e in una situazione dove ci si sente bene con se stessi e con gli

altri; mantenersi continuamente idratati, bere acqua, circa 1/2 litro ogni ora, a piccoli sorsi; cercare di urinare di frequente; se si è in discoteca o a un *rave* interrompere di tanto in tanto il ballo e recarsi in una zona tranquilla e aerata (*chill out*); non dimenticare il preservativo in caso di rapporti sessuali. Nei 2 o 3 giorni successivi vi potrete sentire stanchi, con la testa ovattata e leggermente depressi; non spaventatevi, è normale. Consumando ecstasy avete richiesto al vostro corpo uno sforzo notevole e ora dovete riprendervi. Lasciate passare qualche settimana prima di prendere ancora dell'ecstasy ... »;

le parti dell'opuscolo dedicate alla prevenzione dell'Aids sono trattate con un linguaggio estremamente crudo;

rappresentanti della Lila siedono nella Consulta nazionale Aids presso il ministero della sanità, collaborano con la Comunità europea;

la lega dichiara di avvalersi del contributo di medici, psicologi, operatori sociali, magistrati e avvocati, esperti di comunicazione »;

l'assunzione di droghe da parte dei giovani è causa, ogni anno, di un gran numero di vittime; l'ecstasy, una droga sintetica spacciata in diverse varietà, è stata la causa, nei giorni scorsi, della morte di un ragazzo diciannovenne di Brescia —:

per quali motivi un'opera di prevenzione così importante e delicata venga affidata a organizzazioni che, evidentemente, ricorrono a esperti non sufficientemente preparati;

quale sia stato il contributo dato dal ministero della sanità alla Lila per la realizzazione e la distribuzione dell'opuscolo citato;

se e quando il ministero della pubblica istruzione sia stato informato dell'episodio e quali iniziative intenda prendere per impedire la diffusione, nelle scuole, delle « istruzioni per l'uso » delle droghe.

(2-02041) « Fini, Selva, Gasparri, Carlesi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

in base alla Decisione del consiglio delle comunità europee del 30 marzo 1999 (1999/255/CEE) è fissato per il prossimo 31 dicembre 1999 il termine di scadenza per cui « in deroga agli obblighi di cui alla direttiva 92/82/CEE del consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare o continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, salvo che, anteriormente a tale data, il consiglio decida all'unanimità, su proposta della commissione, che tali deroghe debbano essere modificate o prorogate in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico »;

in particolare, l'articolo 1, n. 2 (Italia) della Decisione fa riferimento al termine di scadenza del 31 dicembre 1999:

per una riduzione delle aliquote d'accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

per ciò che riguarda la benzina a prezzo ridotto c.d. « regionale » del Friuli-Venezia Giulia è anzitutto da precisarsi come il sistema di distribuzione e vendita della stessa operi attraverso una riduzione operata direttamente sul prezzo rimanendo invariata l'accisa: un tanto in forza della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che, al fine di contrastare la concorrenza dei distributori siti nella confinante Slovenia (ove il prezzo al litro è del 50 per cento rispetto a quello nazionale) demanda alla regione Friuli-Venezia Giulia la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel

territorio regionale (attuata con L.R. 12 novembre 1996 n. 47 e successive modificazioni stabilendo quattro fasce di prezzo sulla base della distanza dal confine).

In forza di quanto sopra precisato è evidente che l'inclusione della « benzina regionale del Friuli-Venezia Giulia » nella sopra citata Decisione è palesemente errata e dovrebbe essere immediatamente espunta dalla stessa;

per ciò che riguarda, invece, la benzina « agevolata » della provincia di Trieste, va precisato che tale beneficio è stato concesso in stretta analogia e sulla base delle stesse motivazioni che resero operante la zona franca di Gorizia già nel 1948, quando la città di Trieste non era ancora ritornata a fare parte dello Stato italiano (avverrà solo il 26 ottobre 1954). Infatti, il provvedimento con il quale è stato esteso a Trieste il contingente di benzina agevolata è legislativamente correlato alla legge n. 1438 del 1948 e successive modifiche, ultima e definitiva quella della legge n. 700 del 1975, relativa alla zona franca di Gorizia; successivamente, la stessa seguirà un *iter* legislativo a sé stante e la situazione non potrà mutare fino a che lo Stato non provveda all'emanazione di una legge di riordino delle zone franche.

Con legge n. 47 del 1988 il regime agevolato di Trieste è stato esteso alla provincia di Trieste ed ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A, con scadenza 31 dicembre 1991. La successiva legge n. 17 del 1992 ha prorogato il regime agevolativo per Trieste ed i richiamati comuni della provincia di Udine, fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata dall'articolo 7 della legge n. 129 del 1985 ed ha riconosciuto la parificazione anche normativa con la provincia di Gorizia —:

per quali ragioni, in sede di adozione della Decisione del consiglio dell'Unione europea, il rappresentante governativo italiano non si sia opposto all'errata e pregiudizievole inclusione — tra i benefici da cessarsi al 31 dicembre 1999 — delle benzine « regionale » del Friuli-Venezia Giulia

ed « agevolata » di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine;

se in sede europea si siano fatte presenti le condizioni che legittimano il mantenimento delle predette agevolazioni e dunque si sia operato affinché venga cassata, prima del 31 dicembre 1999, la parte della Decisione riguardante le benzine agevolate sopradette;

se, in particolare, si sia fatto presente che l'agevolazione della benzina « regionale » del Friuli-Venezia Giulia opera una riduzione sul prezzo e non sull'accisa talché dovrebbe essere esclusa dalla Decisione;

se, in particolare, si sia fatta presente l'equiparazione della benzina agevolata del territorio di Trieste a quella della zona franca di Gorizia, per la quale è prevista dalla precedente Decisione del consiglio dell'Unione europea del 30 giugno 1997 (97/425/CE), all'articolo 1, n. 8 (Repubblica Italiana) la possibilità di « continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa fino al 31 dicembre 1999 e continuare ad applicarle automaticamente per periodi successivi di due anni (...) »; è evidente che su questa base, anche il riferimento alla benzina « agevolata » della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, dovrebbe essere escluso dall'operatività della più recente Decisione del 30 marzo 1999;

quali passi ed atti ufficiali siano comunque già stati compiuti e quali si vogliano ancora compiere in sede europea per giungere, prima del 31 dicembre 1999, alle conclusioni sopra richiamate.

(2-02048) « Menia, Alboni, Berselli, Bocchino, Butti, Carlesi, Nuccio Carrara, Contento, Cuscunà, Delmastro delle Vedove, Fei, Fino, Foti, Fragalà, Franz, Gasparri, Alberto Giorgetti, Gramazio, La Russa, Landi di Chiavenna, Landolfi, Lo Presti, Losurdo, Malgieri, Manzoni, Martinat, Migliori, Pezzoli, Porcu, Zacchera ».